

Regole integrative per la certificazione UNI CEI 11352:2014 (ESCO)	RC-11352 Rev. 0-2023	Pagina 1 di 3
---	---------------------------------	----------------------

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> - UNI CEI 11352:2014 (incluse le appendici normative A e B). - D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, art. 12, comma 1. - «Schema di accreditamento e certificazione, in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 "Società che forniscono servizi energetici" (ESCO), redatto ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102» del 15 maggio 2015 e sue successive integrazioni/modifiche. - Regolamento per la certificazione (ANCIS). - Regolamento per l'utilizzo dei marchi di certificazione (ANCIS). - UNI CEI EN 15900:2010 - Servizi di efficienza energetica-definizioni e requisiti. - UNI CEI EN ISO 50001:2018 - Sistemi di gestione dell'energia- Requisiti e linee guida per l'uso. - UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione della qualità: Requisiti. - IAF MD 5:2019 - Determination of audit time of quality and environmental management systems. - IAF MD 1:2018 - Certification of Multiple Sites Based on Sampling. - IAF MD 11:2013 - Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems.
OGGETTO DELLE VERIFICHE	Verifica di conformità dell'erogazione dei servizi energetici rispetto alla norma UNI CEI 11352:2014
ACCREDITAMENTO ANCIS	SI
ESAME DOCUMENTALE	SI, contestualmente alla visita iniziale in campo
DURATA CONTRATTO/SCADENZA CERTIFICATO	3 anni (scadenza del certificato dopo 3 anni dalla data di prima delibera)
TEMPI DI VISITA	<p>Per il calcolo dei tempi di verifica (rilascio, sorveglianza e riesame triennale) si applica la tabella 1 (Quality Management System - QMS) del documento IAF MD5, con una riduzione dei tempi del 30%.</p> <p>Gli addetti effettivi sono calcolati considerando il solo personale coinvolto nelle attività relative alla norma UNI CEI 11352:2014 (compreso personale di staff - segreteria/manutenzioni e quello che svolge attività in subappalto). Il tempo risultante viene trascorso per un minimo dell'80% on site ed il rimanente 20% off site. Le verifiche hanno durata minima di 1 giorno-uomo; durante la validità del Certificato viene condotta almeno 1 visita all'anno.</p> <p>La quantificazione dei tempi di ciascuna visita di sorveglianza (e il relativo impegno economico) è emessa con riserva in quanto ai tempi previsti potrebbe essere necessario aggiungere/diminuire i giorni/uomo in funzione dei contratti attivi a garanzia di risultato EPC e non EPC (quale contratto di manutenzione caldaia) gestiti presso i vostri clienti, come da seguente tabella:</p>

	Numero di contratti a garanzia di risultato	Numero di contratti campionati	Incremento di gg/uomo per ogni verifica
	1-3	1	0
	4-6	2	0
	7-9	3	0,5
	10-16	4	1
	17-25	5	1,5
	26-36	6	2
	37-49	7	2,5
	50-64	8	3
	continuare la progressione		
TEMPI DI VISITA	<p>Devono essere verificati almeno 2 contratti EPC con sopralluogo presso il cliente in ogni ciclo di certificazione (il ciclo inizia dopo il rilascio del certificato/rinnovo e termina dopo ogni verifica di rinnovo).</p> <p>I gruppi di valutazione convalideranno i tempi di visita sulla base del personale effettivo e sui contratti EPC attivi in occasione delle verifiche in campo.</p> <p>Nel caso di aziende multi-sito i tempi di audit sono calcolati secondo i criteri previsti dal documento IAF MD1.</p> <p>Per i sistemi di gestione integrati, si applicano le riduzioni previste dal documento IAF MD11, sempre nel rispetto di 1 giorno minimo di visita in campo.</p>		
GRUPPI DI VALUTAZIONE (GV)	<p>I GV ANCIS sono costituiti da risorse che, nel complesso, hanno le competenze normative e tecniche previste dal documento ACCREDIA <i>Schema di accreditamento e certificazione, in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 "Società che forniscono servizi energetici" (ESCO) redatto ai sensi dell'Art. 12, comma 1 del Lgs. 4 luglio 2014, n.102.</i></p>		
IMPEGNI A CARICO DI ORG	<p>Oltre a quanto previsto dal vigente "Regolamento per la certificazione", si applicano anche le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prima del rilascio della certificazione deve essere verificato almeno un contratto a garanzia di risultato (finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica): <ul style="list-style-type: none"> o <u>presso la ESCO</u> deve essere disponibile almeno un contratto a garanzia di risultato attivo (finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica) e grazie al quale si dimostri di aver conseguito almeno un primo ciclo di miglioramento ai sensi dell'Appendice A della norma 11352:2014. Indipendentemente dalle forme contrattuali, deve essere stato svolto un primo ciclo di attività dalla 4.2. a) alla 4.2. k) della norma 11352:2014 che dimostri il miglioramento dell'efficienza energetica. o <u>presso il cliente</u>, deve essere disponibile almeno un contratto a garanzia di risultato concluso o in svolgimento presso il cliente stesso. - Nel caso però una o più attività non rientrino in un unico contratto EPC e pertanto debbano risultare verificate in altri contratti, potranno essere considerati altri contratti EPC o, momentaneamente, contratti non EPC purché tali documenti identifichino e provvedano a determinare precise responsabilità della ESCO nell'ambito della/delle attività fornita/e così come ad informare e tutelare adeguatamente il committente. - ANCIS può rilasciare il CRT in pendenza della temporanea indisponibilità di un riscontro contrattuale a garanzia di risultato comprendente la totalità delle attività dalla UNI 11352:2014 DAL PUNTO 4.2.a) al 4.2.k) e nell'ambito di un primo ciclo che dimostri il miglioramento dell'efficienza energetica purché il contratto (o i contratti) in oggetto configuri precise responsabilità della ESCO nell'ambito dell'attività non fornita in ambito EPC e chiarisca che le attività mancanti sono state escluse per espresso accordo tra le parti 		

<p>IMPEGNI A CARICO DI ORG</p>	<p>In presenza di tali condizioni in fase di rilascio, il GV emetterà una NC minore e pertanto l'organizzazione certificata sarà comunque tenuta a fornire evidenza del raggiungimento del requisito all'interno di un contratto a garanzia di risultato in occasione della effettuazione della prima sorveglianza annuale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In merito alla verifica attraverso il contratto a garanzia di risultato, si evidenzia che la ESCO che non è in grado di saper svolgere una delle attività elencate al punto 4.2, lettere da a) a k) non è certificabile in quanto non risponde ai requisiti di conformità alla UNI CEI 11352:2014. - Per coprire differenti tipologie di attività con il sopralluogo presso il cliente al fine di verificare l'attuazione dei punti da a) a k) indicati nel punto 4.2 della UNI CEI 11352:2014, deve essere prevista contrattualmente la verifica presso il cliente, anche con accesso <i>in situ</i>, da parte del GV ANCIS.
<p>CERTIFICATO</p>	<p>Oltre a quanto previsto dal vigente "Regolamento per la certificazione", si applicano anche le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La formulazione del campo di applicazione è univoca: "Erogazione di servizi energetici". Può essere aggiunto l'elenco delle attività facoltative di cui alla norma UNI CEI 11352: lettere m), n), o), p) qualora tali attività siano state verificate da ANCIS come svolte o in svolgimento. - Il Certificato di conformità riporterà la declaratoria «Schema di certificazione elaborato secondo l'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 che si basa sul documento ACCREDIA "Schema di accreditamento e certificazione, in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 Società che forniscono servizi energetici (ESCO)».
<p>MARCHIO DI CERTIFICAZIONE</p>	<p>Si applica quanto previsto dal vigente "Regolamento per l'utilizzo dei marchi di certificazione" per la Certificazione di servizio.</p>